

hanno disciplinato *ex novo* alcune materie. I predetti regolamenti, sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e s.m.i., sono stati tutti registrati dalla Sezione di Trento tranne uno, il D.P.P. di data 27 settembre 2005, n. 17-47/Leg., che è stato annullato dall'Amministrazione provinciale a seguito di rilievo sollevato dalla Corte dei conti (vedi *infra* par. 7).

In particolare, si segnala l'emanazione del D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., che unifica in un solo regolamento tutti gli aspetti contabili per la cui disciplina l'art. 41 *ter* ("Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche") e l'art. 78 *ter* ("Regolamento di contabilità") della legge provinciale di contabilità (legge provinciale n. 7/1979) fanno rinvio a specifici regolamenti ed abroga, i due provvedimenti precedentemente vigenti (il D.P.P. n. 16-26/Leg di data 24 novembre 2004 e il DPGP n. 16-88/Leg di data 20 luglio 1998 e successive modifiche). Formalmente, tale modifica ha comportato l'unificazione dei due testi regolamentari, con la conseguente parziale rinumerazione degli articoli e dei commi rimasti in vita. Inoltre, con il nuovo regolamento sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina precedentemente vigente, resesi necessarie a seguito delle nuove disposizioni contenute nell'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9, che modifica alcuni articoli della legge provinciale di contabilità. Le novità normative più rilevanti si riferiscono, per quanto concerne le uscite, alla disciplina dei residui passivi (la disapplicazione, a partire dall'esercizio 2004, del meccanismo della perenzione amministrativa ai residui passivi e la contestuale introduzione di disposizioni volte a contenere la formazione di nuovi residui e ad accelerare i procedimenti di spesa) e per quanto riguarda le entrate, alla disciplina dell'indebitamento (recepimento delle disposizioni dell'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), alla quale si collega l'introduzione delle

D.P.P. 27 settembre 2005, N. 17-47/Leg. – Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modificati.

D.P.P. 29 settembre 2005, N. 18-48/Leg. – Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 *ter* della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento").

D.P.P. 24 ottobre 2005, N. 19-49/Leg. – Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg (Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. – approvazione del nuovo testo del "Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale").

D.P.P. 8 novembre 2005, N. 20-50/Leg. – Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3).

D.P.P. 9 novembre 2005, N. 21-51/Leg. – Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L.

operazioni di finanza straordinaria finalizzate a reperire i finanziamenti necessari per la realizzazione di investimenti di particolare rilevanza strategica.

2. Il quadro dei documenti programmatici e finanziari.

2.1. Documenti e indirizzi programmatici.

Il quadro programmatico generale, vigente nel corso dell'esercizio considerato, è riferito al Programma di sviluppo provinciale per la XII Legislatura (2001-2003), approvato con Del. GP n. 881 del 24 aprile 2002, dal momento che lo schema del programma di sviluppo provinciale per la XIII Legislatura (2003-2006) è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2329 del 28 ottobre 2005.

Il "Documento Preliminare" ai fini dell'adozione del nuovo Piano Urbanistico provinciale è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2.187 del 24 settembre 2004⁴.

I documenti programmatici generali relativi all'esercizio 2005 che hanno interessato la gestione considerata sono quelli di seguito elencati:

- Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale relativo agli anni 2005/2007, redatto ai sensi dell'art. 11/*bis* della L.P. n. 4 del 1996 (che sostituisce la relazione programmatica), approvato con Del. GP 3 dicembre 2004, n. 2883;⁵
- Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2005 ai sensi dell'art. 12 L.P. n. 7 del 1979;
- Programma di gestione 2005, approvato in più soluzioni con le delibere della Giunta provinciale n. 171 del 4 febbraio 2005, n. 230 dell'11 febbraio 2005, n. 278 del 18 febbraio 2005, n. 392 del 4 marzo 2006 e n. 725 del 15 aprile 2005;
- Modifiche al Programma di gestione 2005, relative alla sezione di programmazione degli interventi diretti ed attività gestionali, adottate con undici deliberazioni della Giunta Provinciale nel corso dell'anno⁶.

⁴ Si rammenta che la legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, aveva approvato la variante 2000 al Piano Urbanistico provinciale preesistente (legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26)

⁵ Il documento assume a riferimento il quadro programmatico risultante dal Programma di Sviluppo provinciale della XII Legislatura sulla base degli otto assi strategici nei quali risulta articolato il citato PSP e tengono conto peraltro delle scelte programmatiche indicate nel Programma della Legislatura del Presidente e dei primi atti di indirizzo via via definiti dalla Giunta nel corso del 2004.

⁶ Deliberazioni n. 685 del 15 aprile 2005 (Soprintendenza beni librari), n. 785 del 26 aprile 2005 (Servizi Relazioni esterne e Vigilanza e promozione attività agricola), n. 1086 del 1° giugno 2005 (Servizi Opere Igienico-sanitarie e Comunicazione istituzionale), n. 1407 del 1° luglio 2005 (Dipartimento Urbanistica), n. 1635 del 5 agosto 2005 (Servizi Ripristino, Istruzione, Sviluppo e Innovazione, Industria), n. 1859 del 2 settembre 2005 (Servizio Sviluppo e Innovazione e revisione obiettivi Istruzione), n. 1969 del 16 settembre 2005 (Soprintendenza Beni Librari e Servizio Opere igienico - sanitarie), n. 2113 (del 7 ottobre 2005 Servizio Scuola Infanzia), n. 2385 dell'11 novembre 2005 (Servizio Ripristino, Soprintendenza Beni architettonici, Dipartimento Protezione civile, Servizio Utilizzazione acque pubbliche, Servizio Comunicazione e trasporti), n. 2490 del 28 novembre 2005 (Soprintendenza Beni librari), n. 2619

2.2. Leggi e provvedimenti caratterizzanti la gestione finanziaria 2005.

La legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 14 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2005.

La gestione finanziaria provinciale relativa all'esercizio 2005 è stata disciplinata dalle seguenti norme:

- legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005–2007 (Legge Finanziaria);
- legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 2 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale 2005 – 2007;

Si fa presente che non è stato approvato l'assestamento di bilancio, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge di contabilità provinciale⁷, dal momento che le maggiori risorse derivanti dall'assestamento (definizione dell'avanzo effettivo di amministrazione pari a 283 milioni di euro rispetto al 265 milioni presunti) non hanno superato il 3 per cento dei volumi finanziati dal bilancio iniziale (limite pari a 116 milioni).

2.3. Coerenza delle leggi finanziarie e di bilancio con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti.

2.3.1. Legge Finanziaria e bilancio di previsione.

I contenuti della Legge Finanziaria 2005 sono disciplinati dall'art. 26 della legge di contabilità, nel testo novellato dall'art. 8, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, che prevede la possibilità per la Giunta provinciale di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un disegno di legge annuale di adeguamento a legislazione vigente⁸.

I predetti contenuti sono stati ampliati in modo da poter ricomprendere modificazioni di norme che incidono sulla determinazione dei contributi, dei finanziamenti, dei trasferimenti e delle entrate, ivi comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società di capitali e la proroga o la variazione di termini. Ai sensi della predetta disciplina, che, si ricorda, ha subito, di recente, in forza dell'articolo 35 della legge provinciale

del 5 dicembre 2005 (Servizio Ripristino, Ufficio stampa, Soprintendenza beni archeologici, Dipartimento urbanistica, Servizio emigrazione).

⁷ Il comma 2 cita "La presentazione del disegno di legge di assestamento non è obbligatoria nel caso in cui dalla manovra di assestamento derivino maggiori risorse e le stesse non siano superiori al tre per cento dei volumi finanziari del bilancio iniziale. In tal caso la Giunta provinciale trasmette, entro il medesimo termine di cui al comma 1, al Governo ed al Consiglio provinciale la deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente prevista dall'articolo 77, primo comma."

⁸ L'unico disegno di legge al riguardo presentato dalla Giunta provinciale nella XII Legislatura non è stato però convertito in legge prima della scadenza della Legislatura, quindi è decaduto. Successivamente non sono stati

n. 20/2005 (Legge Finanziaria provinciale 2006) ulteriori modificazioni, la Legge Finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore e può introdurre norme di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art.26.

2.3.1.1. La Legge Finanziaria 2005, composta da 45 articoli raggruppati per materia in 13 Capi, è stata approvata con la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Si riassumono nei punti di seguito elencati i contenuti di maggior impatto sulla gestione finanziaria considerata :

- **Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale a tempo indeterminato e relativo limite di spesa (confronti tra art. 7 della Legge Finanziaria 2003, art. 31 Legge Finanziaria 2004, art. 4 Legge Finanziaria assestamento 2004 e art. 1 della Legge Finanziaria 2005).**

Nel prospetto seguente vengono messe a raffronto le dotazioni fissate dalla Legge Finanziaria 2005 per l'anno 2005 con quelle precedenti fissate dalla Legge Finanziaria 2004 alle date del 31 dicembre 2003 e del 31 dicembre 2004.

COMPARTO	31/12/2003	31/12/2004	Anno 2005
Autonomie locali (dirigenza + personale delle aree funzionali)	3.925	3.895	3.895 *
Scuola **	2.165	2.165	2.165
Totale dotazione (escluso personale insegnante della scuola a carattere statale)	6.090	6.060	*
Scuola (personale insegnante della scuola a carattere statale)	6.775	6.775	6.775

*numero di unità, fissato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), equivalenti a quelle stabilite al 31 dicembre 2004 che deve essere integrato con il personale transitato dalla Regione, a far data dal 1° agosto 2004, e diminuito dei posti resisi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento o per mobilità.

**personale non insegnante delle scuole a carattere statale, personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, personale coordinatore pedagogico e personale assistente educatore.

Il limite di spesa per l'anno 2005 è stato fissato (ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale n. 7 del 1997) con la finanziaria in 290.406.500 euro per il personale provinciale ed in 321.136.000 euro per il personale insegnante della scuola a carattere statale (ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge provinciale n. 1 del 2002). La somma risultante è pari a 611.542.500 euro. Tali importi comprendono gli oneri per la contrattazione collettiva per il biennio 2004-2005 autorizzati dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale n. 4 del 2004. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale

assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari norme di settore.

- **Blocco delle assunzioni del personale della Provincia del comparto autonomie locali (art. 2).** L'art. 2 della Legge Finanziaria ha stabilito per l'anno 2005 il blocco delle assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali ed ha previsto, inoltre, la realizzazione di uno specifico modulo nel sistema del controllo interno di gestione riferito alla dotazione delle risorse organizzative delle strutture provinciali, verificando nel contempo l'adeguatezza delle stesse rispetto ai compiti attribuiti alle strutture ed i fabbisogni di riequilibrio delle dotazioni di personale delle medesime strutture.

- **Disposizioni in materia di IRAP per l'anno 2005 (art. 12).**

A decorrere dal periodo di imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2005 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le ONLUS individuate ai sensi dell'art.10 del d.lgs.4 dicembre 1997, n. 460.

- **Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a." (art. 14).**

Ai sensi dell'art.14 della Legge Finanziaria e' stata autorizzata la costituzione di una società per azioni, a capitale interamente pubblico, avente ad oggetto operazioni di acquisizione, gestione e alienazione di diritti, pieni o parziali, su beni immobili e su beni del patrimonio e del demanio provinciale nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità propri dei beni pubblici e diritti trasferiti, nonché operazioni finanziarie previste dalla legge di contabilità provinciale (in particolare dall'art. 31 bis della legge provinciale n. 7/1979). La società ha l'obbligo di attenersi alle direttive e agli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale, nell'ambito dei programmi di attività e nell'adozione degli atti di disposizione dei beni. Il bilancio è allegato, ogni anno, al rendiconto generale della Provincia. Gli enti funzionali della Provincia sono autorizzati a trasferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio, mentre gli enti locali, gli altri enti pubblici operanti nel territorio e le società a partecipazione pubblica possono avvalersi della società per le operazioni di valorizzazione dei propri beni.

➤ **Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia (art. 18).**

La Legge Finanziaria prevede la definizione di un'organizzazione interna all'Amministrazione provinciale per la gestione coordinata delle partecipazioni nelle società di capitali controllate e l'approvazione di linee strategiche di gruppo. Viene assicurata, nell'organizzazione citata, anche la gestione coordinata delle partecipazioni in società in cui la Provincia non dispone di una posizione di controllo. Vengono apportate modifiche all'art. 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.

➤ **Disposizioni in materia di finanza locale.**

➤ **Trasferimenti ai Comuni (art. 19).**

La determinazione della quota di entrate iscritte nella categoria IV (Devoluzione di tributi erariali in quota fissa) del titolo I del bilancio provinciale⁹ il cui importo viene trasferito ai Comuni è effettuata sulla base di un'aliquota, concordata ogni tre anni tra il Presidente della Provincia e la rappresentanza unitaria dei Comuni.

Per l'anno 2005 l'aliquota è stata fissata dall'art. 19 della Legge Finanziaria nella percentuale del 22,1 per cento. I relativi importi spettanti ai Comuni sono quantificati nella tabella A allegata alla citata legge provinciale.

In particolare, l'ammontare dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'esercizio considerato è pari a 454.107.497,60 euro, di cui 242.181.447,49 euro per spese correnti e 211.926.050,11 euro per spese in conto capitale.

La Legge Finanziaria di assestamento 2004 aveva fissato l'aliquota per l'anno 2004 nella medesima percentuale (22,1 per cento). L'ammontare dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'esercizio 2004 era pari a 454.720.049,00 euro, di cui 236.153.000,00 euro per spese correnti e 218.567.050,00 euro per spese in conto capitale.

➤ **Modifiche all'art. 19 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 in materia di indebitamento degli enti locali (art. 21)**

La disposizione prevede che, al fine di contenere i rischi ed i costi connessi all'indebitamento e per monitorare gli andamenti della finanza locale, la Provincia coordina e disciplina l'accesso al mercato dei capitali da parte dei comuni e degli altri enti locali, definendo linee guida per l'utilizzo degli strumenti offerti dai mercati

⁹ Con esclusione, fra l'altro, delle entrate derivanti dalla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, nonché dei gettiti arretrati - art. 2, comma 2 della legge provinciale n. 36 del 1993.

finanziari. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente agli enti che abbiano deliberato il rendiconto relativo al penultimo esercizio ed esclusivamente allo scopo di finanziare le tipologie di investimento stabilite in apposito regolamento di attuazione, ivi comprese quelle di ristrutturazione del debito residuo per la riduzione delle passività totali a carico dei comuni. Le entrate acquisite con operazioni di indebitamento hanno destinazione vincolata.

- Modifiche all'art. 26 legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 in materia di Patto di Stabilità Provinciale (*art. 23*)

La disposizione della Legge Finanziaria provinciale 2005 dispone l'aggiunta al citato art. 26 di un comma 2 *bis*, che prevede che la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione di ciascun comune sia integrata da un apposito allegato, nel quale il comune indica gli obiettivi e le misure da adottare per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di Stabilità Provinciale. Nell'ambito della relazione che accompagna il rendiconto devono essere indicati, altresì, i risultati ottenuti grazie alle predette misure di contenimento adottate nonché le azioni correttive in atto o da adottare in seguito ad eventuali scostamenti accertati.

2.3.1.2. Il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio considerato è stato presentato, corredato dalla relazione di accompagnamento e dal Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale¹⁰, al Consiglio provinciale il 1 dicembre 2004, quindi, oltre il termine di cui all'art. 12, comma 1, della legge di contabilità provinciale (31 ottobre) ed è stato approvato con legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 2.

Proprio in considerazione dei tempi necessari per la discussione della manovra di bilancio, alla luce delle novità intervenute sia nello scenario programmatico finanziario a livello nazionale che nella struttura stessa del bilancio provinciale, che ha subito una complessa operazione di riclassificazione con una riduzione del numero complessivo delle Funzioni obiettivo, si è dovuto far ricorso all'esercizio provvisorio (come disciplinato dall'art. 36 della legge di contabilità e dall'art. 10 del relativo regolamento di esecuzione), autorizzato con la legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 14.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 12 della legge di contabilità, la Giunta ha approvato, in data 29 novembre 2004, un documento tecnico di accompagnamento e di

¹⁰ Documento redatto ai sensi dell'art. 11 bis della legge provinciale n. 4/1996, introdotto dall'art. 6, comma 7, della legge provinciale n. 1/2002.

specificazione che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e la formazione del rendiconto generale ed è articolato in capitoli che costituiscono in tal sede l'unità fondamentale di classificazione del documento contabile.

Il bilancio preventivo di cassa è disciplinato dall'art. 12, comma 3, della legge di contabilità provinciale, nonché dall'art. 4 del DPGP n. 16-88/Leg. del 21 luglio 1998. I criteri e le modalità per la formazione e la gestione del preventivo di cassa sono contenuti nell'allegato alla delibera n. 3438 del 30 dicembre 2002. La disciplina vigente prevede che la Giunta Provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approvi un preventivo di cassa, articolato per centri di responsabilità e contenente un fondo di riserva di cassa. In particolare, fra i criteri da rispettare per la definizione del preventivo di cassa è d'obbligo il rispetto dei limiti definiti dalle intese con lo Stato ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario nazionale.

In ottemperanza alla suddette disposizioni, il preventivo di cassa delle entrate e delle spese per l'anno 2005 è stato approvato, in via provvisoria, con la delibera n. 3063 del 23 dicembre 2004, in ragione del fatto che a quella data si era in attesa della definizione dell'accordo con lo Stato relativo al Patto di stabilità interno per l'anno 2005, ai sensi del comma 38 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In attuazione, altresì, di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, della legge di contabilità, l'art. 4 della legge di bilancio "*previsioni di cassa*" ha determinato il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, pari a 3.950 milioni di euro (3.600 milioni di euro nel 2004), ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria. Il medesimo comma prevede, inoltre, che il totale delle spese non superi il totale delle entrate, *tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa, anche in relazione alle giacenze sulle apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis della legge di contabilità*¹¹.

Per quanto concerne il preventivo di cassa 2005, approvato con la citata delibera n. 3063 del 2004, è stato applicato, inizialmente, un presunto deficit di cassa (applicazione della presumibile effettiva scopertura di cassa al 1 gennaio 2005 e delle presumibili giacenze sulle apposite contabilità speciali) di 100 milioni di euro (anche per l'anno 2004 ammontava a 100 milioni di euro). Pertanto, il totale delle autorizzazioni di cassa a disposizione dei diversi centri di responsabilità (incluso il fondo di riserva di cassa ed evidentemente escluso il deficit di cassa)

¹¹ L'articolo è stato sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della L.P. n. 9 del 23 novembre 2004.

risultava di 3.850 milioni di euro (per l'anno 2004 ammontava a 3.500 milioni di euro), dei quali 2.345 milioni di euro per le spese correnti e 1.505 milioni di euro per altre spese.

Nel bilancio di previsione 2005, alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 78/bis¹² della legge di contabilità, sono indicati, in apposite tabelle, per il triennio 2005/2007:

- 1) la spesa per il personale a carico diretto del bilancio della Provincia, pari rispettivamente a 611,687 milioni di euro (2005), 611,687 milioni di euro (2006) e 611,687 milioni di euro (2007), inclusi gli importi indicati al successivo punto 2; gli importi riferiti al personale in quiescenza, pari rispettivamente a 6,284 milioni di euro (2005), 6,252 milioni di euro (2006) e 3,502 milioni di euro (2007);
- 2) gli oneri per i rinnovi contrattuali (comparto provincia e comparto scuola) nel triennio 2005/2007, pari a 27,624 milioni annuali per ogni anno;
- 3) le unità fisiche di personale a tempo indeterminato in servizio, distinte per figura professionale, il cui totale è pari a 6.559 (dati riferiti al 31 ottobre 2004);
- 4) la struttura organizzativa esistente al 15 novembre 2004;
- 5) il numero dei docenti della scuola, distinti per grado (2.745 alle elementari, 1.542 alle medie, 1.802 alle superiori) e 90 dirigenti, per un totale di 6.179 (dati al 31 ottobre 2004);
- 6) la spesa del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quinquennio 2003/2007, pari a 350,22 milioni di euro a consuntivo (2003), a 351,25 milioni di euro a preventivo (2004) ed a 359,18 milioni di euro per i successivi anni. Tali importi sono comprensivi degli oneri contrattuali pari a 19,04 milioni di euro (2003), 12, 25 milioni di euro (2004) e 17,5 milioni di euro per i restanti esercizi;
- 7) il personale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari in servizio al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003 (distinto tra dirigenti medici e veterinari, altri dirigenti, personale del comparto, personale a disposizione), per un totale rispettivamente di 6.628 unità e di 6.759 unità.

La previsione di spesa totale per il 2005 (escludendo gli oneri contrattuali) è pari a 943.248.500 euro¹³ per 19.497¹⁴ dipendenti. La spesa unitaria prevista risulta pari a circa

¹² L'articolo stabilisce: *"Il bilancio pluriennale della Provincia indica, in apposite parti descrittive, l'ammontare globale della spesa di personale a qualsiasi titolo prevista in ciascun anno di riferimento con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali, la struttura organizzativa, l'organico complessivo, nonché le dotazioni di personale effettivamente in servizio"*.

¹³ Importo derivante dalla differenza di 611.687.500 euro relativa alla spesa del personale provinciale in servizio (importo che include anche la spesa per il personale scolastico, oneri per rinnovi contrattuali, spesa per comandati, personale messo a disposizione dell'Azienda sanitaria, ma al netto della spesa per il personale in quiescenza) con 27.624.000 euro relativo alla spesa per i rinnovi contrattuali, incrementata con 359.185.000 euro riferiti alla spesa complessiva del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (IRAP compresa).

¹⁴ Numero risultante dalla somma di 6.559 unità fisiche relative al personale a tempo indeterminato in servizio presso la Pat (31 ottobre 2004), di cui 1.158 a tempo parziale, con 6.179 docenti della scuola (dati al 31 ottobre 2004, esclusi

48.379 euro, mostrando un leggero incremento rispetto alla spesa unitaria calcolata per l'esercizio 2004 (47.424)¹⁵.

2.3.1.3. In ordine ai contenuti programmatici del bilancio di previsione 2005, riassunti nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 88, il quadro della finanza pubblica provinciale delineato a grandi linee evidenzia la presenza di alcuni punti di criticità connessi alla natura essenzialmente *derivata* della finanza locale. L'autonomia finanziaria della Provincia che trova il suo fondamento nello Statuto di Autonomia¹⁶ vede oltre i tre quarti del volume complessivo delle risorse correnti rappresentato da compartecipazione a tributi erariali ed entrate extratributarie di natura corrente. Ciò comporta un effetto non del tutto coerente con l'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dallo Statuto e cioè la dipendenza degli andamenti della finanza provinciale da decisioni assunte a livello di Governo Centrale. A quanto detto deve aggiungersi l'attenuata incidenza delle entrate proprie nel cui ambito assumono rilievo del tutto marginale i proventi patrimoniali nonostante la rilevante consistenza dei beni di cui dispone la Provincia.

Alla luce delle cennate caratteristiche della finanza locale, che si inserisce in un quadro macroeconomico in fase regressiva, la manovra di bilancio per il 2005 propone una revisione generale delle politiche finanziarie in vista del conseguimento di una serie di obiettivi fra cui:

- ✓ il contenimento della spesa corrente, la cui dinamica espansiva mal si concilia con il quadro non altrettanto in espansione delle risorse a disposizione del bilancio provinciale;
- ✓ il superamento del criterio "*incrementale*" per la formulazione delle previsioni di bilancio, in base al quale i livelli di spesa e di servizi tendono ad essere considerati *acquisiti* con le conseguenti difficoltà di proposta di politiche di riallocazione delle risorse in vista del finanziamento di nuovi programmi di spesa o per corrispondere alle nuove priorità e scelte strategiche della Legislatura;
- ✓ il superamento della tendenziale propensione all'anticipata iscrizione in bilancio delle spese rispetto all'effettivo esercizio in cui vengono utilizzate;
- ✓ il contenimento dell'elevato tasso di occupazione pubblica superiore alla corrispondente media nazionale con riflessi negativi sulla rigidità della spesa corrente;

i contrattuali pari a 1522 unità), con 6.759 unità di personale dell'APSS (rilevazione al 31 dicembre 2003).

15 Devesi precisare che la rappresentazione degli organici e della relativa spesa non include i dati relativi al personale delle aziende alle quali la provincia ha affidato specifici servizi. Inoltre, si fa presente che in merito alla gestione delle risorse umane nell'ambito dell'Amministrazione provinciale è in corso di svolgimento presso la Sezione di Trento apposita indagine, inserita nel programma di controllo successivo sulla gestione relativo all'anno 2006 con deliberazione n.1 del 2006.

¹⁶ Vedasi artt. 70 e ss. Del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

- ✓ il sostegno ai programmi di investimento;
- ✓ il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno, concordato annualmente con il Governo, anche attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti ed organismi coinvolti nella gestione della finanza locale.

La manovra di bilancio 2005 sulle entrate risulta finalizzata a contrastare l'andamento regressivo della finanza locale legato, da una parte, agli effetti della manovra finanziaria dello Stato e, dall'altra parte, alla contrazione della finanza straordinaria per effetto del calo dell'avanzo di amministrazione. Punti salienti sono rappresentati da: la costituzione di una società in house la Patrimonio del Trentino S.p.a. avente, tra l'altro, finalità di valorizzazione e gestione dei beni patrimoniali e di realizzazione di operazioni di cartolarizzazione; la ridefinizione del ruolo della Finanziaria provinciale Tecnofin; la valorizzazione della politica tariffaria e la ricerca di nuove fonti di finanziamento.

La manovra sulla spesa per il bilancio 2005 risulta caratterizzata dal contenimento della dinamica di crescita della spesa corrente. Tale obiettivo di carattere generale viene perseguito attraverso il mantenimento della spesa per il personale invariata rispetto a quella del 2004; il contenimento delle voci di spesa di funzionamento di natura discrezionale (quali consulenze, studi e informazione); il mantenimento o la lieve contrazione delle spese di funzionamento a carattere obbligatorio (quali assicurazioni, locazioni, pulizia e vigilanza immobili); l'incremento all'interno del tasso programmato di inflazione della spesa del 2004 nel settore della finanza locale come pure della spesa per il settore sanitario che, peraltro, risulta essere fortemente influenzata da fattori esogeni non pienamente controllabili a livello provinciale.

Per quanto riguarda specificamente la spesa in conto capitale la manovra di bilancio ha come obiettivo una maggiore efficienza delle spese di investimento perseguibile anche attraverso una rigorosa verifica della correlazione fra l'autorizzazione di spesa e l'effettiva *cantierabilità* dell'opera finanziata, evitando, in tal modo, inutili immobilizzazioni di risorse.

3. Il rendiconto.

Il rendiconto per l'anno 2005 è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1009 del 29 maggio 2006 e presentato alla Corte il successivo 9 giugno 2006. Il documento contabile è accompagnato dall'attestazione dei dirigenti dei servizi Bilancio e Ragioneria ed Entrate che i dati riportati nel rendiconto sono quelli risultanti dalle scritture contabili tenute dagli stessi Servizi¹⁷.

¹⁷ PAT – Dipartimento Affari Finanziari nota n. 607/2006-D317 del 6 giugno 2006.

I contenuti del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento sono indicati nell'art. 73 della legge di contabilità. Il documento comprende il conto finanziario e il conto generale del patrimonio, che include, tra l'altro, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale.

L'ultimo comma dell'articolo citato prevede che al rendiconto sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio provinciale venga allegata una relazione concernente i dati consuntivi, nonché i documenti di cui all'art. 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, vale a dire un rapporto sulla situazione economica e sociale della Provincia e un rapporto di gestione relativo allo stato di attuazione delle politiche d'intervento, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento pubblico¹⁸. Tali documenti corredano il disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale in conformità alla deliberazione della Corte dei conti (art. 77 della legge di contabilità e art. 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).

Il comma 2 dell'art. 78 *bis* prevede che il rendiconto generale della Provincia indichi l'ammontare globale delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali. In ottemperanza alle suddette disposizioni il rendiconto 2005 espone, in un'apposita tabella, l'ammontare complessivo delle spese per il personale (pagina 1125 del documento contabile).

4. Il Patto di Stabilità Interno.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), dal comma 21 al comma 53 dell'articolo unico detta disposizioni che chiamano gli enti territoriali a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2005/2007, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, e che, per queste stesse ragioni, devono considerarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 38, in particolare, prevede ai fini del Patto di Stabilità Interno, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione di un'intesa, sul livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, da raggiungersi, entro il 31 marzo di ogni anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli esercizi dal 2005 al 2007. In caso di mancato accordo si applicano direttamente le disposizioni di cui ai predetti commi 21-53.

¹⁸ L'articolo 6 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ha modificato l'articolo 26 della L.P. n.4/96 variando la denominazione dei due rapporti nei termini indicati nel testo.

Da segnalare che per la prima volta a partire dall'esercizio 2005 la normativa relativa al patto ha incluso nell'intesa oltre alle spese di parte corrente anche quelle in conto capitale.

A tal proposito, la Provincia autonoma di Trento ha formulato ed illustrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze una prima proposta, in data 4 marzo 2005, che prevedeva, rispetto all'esercizio 2004, una riduzione degli impegni (correnti e in conto capitale) pari al 4,1 per cento ed una riduzione dei pagamenti (competenza e residui relativi alle spese correnti e in conto capitale) pari al 7,8 per cento e, rispetto all'esercizio 2003, una riduzione degli impegni (correnti e in conto capitale) pari al 7,2 per cento ed una crescita dei pagamenti (competenza e residui relativi alle spese correnti e in conto capitale) pari al 4,8 per cento¹⁹.

La formulazione sulla quale è intervenuta l'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, formalizzata con nota del 4 aprile 2005, è quella riformulata dalla Provincia con successiva nota del 23 marzo 2005 che presenta, rispetto all'esercizio 2004, una riduzione degli impegni (correnti e in conto capitale) e dei pagamenti (competenza e residui relativi alle spese correnti e in conto capitale) nella misura rispettivamente del 4,2 per cento e del 10,2 per cento rispetto all'esercizio 2003, una contrazione degli impegni (correnti e in conto capitale) del 7,9 per cento e un aumento dei pagamenti (competenza e residui relativi alle spese correnti e in conto capitale) del 4,8 per cento.

La nuova formulazione ha incluso nel Patto alcune voci escluse nella prima proposta, quali: le spese correnti derivanti da interventi finanziati dall'Unione Europea; le spese per le funzioni delegate dalla Regione fino all'anno 2004 (esclusa la quota di spese riferita al personale regionale transitato nei ruoli provinciali che, analogamente alla restante spesa di personale provinciale, rimane "fuori patto"); le spese per oneri finanziari²⁰. Non sono state invece ricomprese nel Patto le ulteriori assegnazioni regionali a fronte di nuove competenze di spesa delegate dalla Regione alla Provincia, a decorrere dall'anno 2005, in quanto, alla data dell'intesa, non erano ancora stati adottati gli atti necessari da parte della Regione per il concreto esercizio delle nuove funzioni delegate.

¹⁹ La prima proposta teneva conto, sia relativamente agli impegni che ai pagamenti, delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La citata proposta esclude, infatti, delle voci di spesa simili a quelle indicate nel comma citato (Personale Pat; Personale Scuola; Sanità e invalidi; Partecipazione azionarie e altre attività finanziarie, conferimenti di capitale e concessioni di crediti; trasferimenti correnti destinati ad amministrazioni pubbliche; trasferimenti in conto capitale destinati ad amministrazioni pubbliche; spese derivanti da interventi finanziati dall'UE; funzioni delegate dalla Regione; oneri finanziari).

²⁰ Il computo degli impegni e pagamenti non tiene conto pertanto: delle spese per il Personale (Pat); delle spese per il Personale (scuola); delle spese per la sanità e invalidi; delle spese inerenti le partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, i conferimenti di capitale e le concessioni di crediti; dei trasferimenti correnti destinati ad amministrazioni pubbliche; dei trasferimenti in conto capitale destinati ad amministrazioni pubbliche; delle spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dall'UE.

All'intesa è stato allegato il dettaglio dei pagamenti totali²¹, elaborato al fine di consentire una corretta programmazione dei trasferimenti a carico del bilancio statale che, però, non ha costituito oggetto dei contenuti dell'accordo previsto dal citato comma 38 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 30 della citata Legge Finanziaria 2005, dispone che la Provincia, ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di Stabilità Interno, è tenuta ad inviare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sia sulla gestione di competenza che su quella di cassa, avvalendosi esclusivamente del sistema web appositamente previsto, inviando direttamente al sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, i prospetti compilati seguendo le modalità indicate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno²².

Nel rispetto delle modalità previste dal succitato Decreto ministeriale, la Provincia autonoma di Trento ha comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato i dati richiesti ai fini del monitoraggio del Patto di stabilità interno 2005, seguendo le prescritte modalità.

Il seguente prospetto ne illustra sinteticamente le risultanze.

²¹ Il totale dei pagamenti previsti risulta pari a 3.854 milioni di euro.

²² Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2005, sono state definite le relative modalità di trasmissione. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in particolare devono compilare i modelli n. 1/05 (per la gestione di cassa e per la gestione di competenza), facendo riferimento ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2003, 2004 e 2005, a seconda degli accordi stipulati con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 38 della legge finanziaria per il 2005. I dati trimestrali sono cumulativi.

SINTESI MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO*(in migliaia di euro)*

	2003	2004	2005
PRIMO TRIMESTRE			
PAGAMENTI (comp.+ residui)	405.178	445.646	337.615
IMPEGNI	897.164	881.234	915.918
SECONDO TRIMESTRE			
PAGAMENTI (comp.+ residui)	679.064	806.352	656.824
IMPEGNI	1.131.458	1.180.020	1.116.356
TERZO TRIMESTRE			
PAGAMENTI (comp.+ residui)	1.037.683	1.188.668	992.044
IMPEGNI	1.363.129	1.339.144	1.310.515
QUARTO TRIMESTRE			
PAGAMENTI (comp.+ residui)	1.503.091	1.753.611	1.567.649
IMPEGNI	1.788.886	1.721.237	1.576.604

Dati estrapolati dalla stampa del modello compilato, fornita dal Servizio Bilancio e Ragioneria

I termini dell'Intesa, intervenuta per l'esercizio 2005, come illustrati in precedenza, sono stati rispettati dalla Provincia, sia con riferimento alle variazioni intervenute rispetto all'esercizio 2004, sia con riferimento alle variazioni intervenute rispetto all'esercizio 2003. In particolare gli impegni 2005 afferenti le spese correnti ed in c/capitale rilevanti ai fini del Patto 2005 hanno fatto registrare una diminuzione, in relazione al 2004, pari all'8,4 per cento, a fronte di una previsione concordata con il Ministero pari al 4,2 per cento e, in relazione al 2003, dell'11,9 per cento rispetto al 7,9 per cento fissato nell'Intesa.

I relativi pagamenti sono diminuiti, rispetto all'anno 2004, del 10,6 per cento a fronte di una previsione concordata pari al 10,2 per cento ed in relazione al 2003 sono aumentati del 4,3 per cento rispetto al 4,8 per cento fissato.

Anche i pagamenti totali effettivi, pur non costituendo vincolo ai fini del Patto, sono stati contenuti nell'importo di 3.848,9 milioni di euro a fronte dei 3.854,06 milioni di euro comunicati preventivamente allo Stato ai fini della programmazione dei trasferimenti a carico dello stesso bilancio statale.

PATTO DI STABILITA' 2005 – IMPEGNI

(in milioni di Euro)

	RENDICONTO 2002	RENDICONTO 2003	IMPEGNI 2004	% 2004 SU 2003	IMPEGNI PREVISTI 2005	CRESCITA PREVISTA % 2005 SU 2004	CRESCITA PREVISTA % 2005 SU 2003	IMPEGNI EFFETTIVI 2005	CRESCITA EFFETTIVA % 2005 SU 2004	CRESCITA EFFETTIVA % 2005 SU 2003
TOTALE SPESE CORRENTI (A)	2.109,49	2.248,73	2.317,92	3,1	2.392,23	3,2	6,4	2.390,08	3,1	6,3
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE (B)	1.489,43	1.616,73	1.558,51	-3,6	1.481,71	-4,9	-8,4	1.447,63	-7,1	-10,5
TOTALE (A) + (B)	3.598,92	3.865,46	3.876,43	0,3	3.873,94	-0,1	0,2	3.837,71	-1,0	-0,7
A dedurre (C):										
a1) Personale (Pat)	245,19	269,31	280,70	4,2	287,74	2,5	6,8	295,92	5,4	9,9
a2) Personale (Scuola)	274,54	299,16	314,68	5,2	321,14	2,1	7,3	322,33	2,4	7,7
b) Sanità e invalidi	827,88	872,39	906,77	3,9	935,88	3,2	7,3	938,42	3,5	7,6
c) Partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, conferimenti di capitale e concessioni di crediti	9,93	7,58	17,14	126,1	26,18	52,7	245,4	25,52	48,9	236,7
d1) Trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche (corr) + Finanza Locale corr.	278,78	295,75	307,72	4,0	313,46	1,9	6,0	328,52	6,8	11,1
d2) Trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche (c/cap) + Finanza Locale c/cap.	235,37	251,18	247,99	-1,3	272,64	9,9	8,5	281,19	13,4	11,9
e) Spese derivanti da interventi finanziati dall'UE	82,32	81,21	80,19	-1,3	68,80	-14,2	-15,3	69,21	-13,7	-14,8
TOTALE (C)	1.954,01	2.076,58	2.155,19	3,8	2.225,84	3,3	7,2	2.261,11	4,9	8,9
SPESE DA CONSIDERARE PER IL PATTO DI STABILITA' (A+B+C)	1.644,91	1.788,88	1.721,24	-3,8	1.648,10	-4,2	-7,9	1.576,60	-8,4	-11,9

Gli impegni e i pagamenti da prendere in considerazione per il Patto di stabilità sono rispettivamente equivalenti a 1.576,60 milioni di euro ed a 1.567,65 milioni di euro e nel dettaglio non comprendono alcuni capitoli di bilancio²³ ricompresi nelle voci già elencate in precedenza.

²³-Spese relative al Personale Pat: capitolo 151750-A4 "Indennità procuratori ed avvocati", capitolo 155500 "Spese e rimborso comandati da enti pubblici", capitolo 155550 "Personale comandato presso enti pubblici", 155600 "Anticipazione trattamento fine rapporto" distinto in A1 "TFR- interventi ordinari" e A2 "TFR - interventi per gravi motivi", capitolo 156000 "Fondo oneri contrattazione dipendenti provinciali", capitolo 156500 "TFR ed indennità premio servizio" distinto in A1 "TFR ed indennità premio servizio" e in A2 "Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR", capitolo 156550 "Pensioni ex dipendenti Venezia tridentina"; capitolo 156600 "Rimborso inpdap quote pensioni a carico Pat", capitolo 156650 "Pensioni integrative - attualizzazione", capitolo "741150 "Operai saltuari", capitolo 959500 "Personale servizi".

- Spese relative al Personale Scuola: capitolo 259600 "Personale insegnante scuole" articolato in A1 "Personale insegnante scuole - sovrintendenza" e A2 "Interventi sostegno specifiche disabilità", capitolo 259630 "Trattamento fine rapporto personale scuola" articolato in A1 "TFR personale scuola - interventi ordinari" e A2 "Tfr personale scuola - interventi urgenti", capitolo 259635 "Assegnazione fondi istituzioni scolastiche", capitolo 259700 "Fondo contrattazione personale scuole".

- Spese relative alla sanità e agli invalidi: capitolo 401500 "Assegnazione Agenzia per invalidi, ciechi, sordomuti" articolato in A1 "Assegnazione Agenzia per invalidi, ciechi, sordomuti" e A2 "Assegno agli invalidi - leggi provinciali", capitolo 441000 "Spese servizio sanitario provinciale" articolato in A1 "Assegnazione Azienda sanitaria prestazioni sanitarie ordinarie" in A2 "Assegnazione Azienda sanitaria prestazioni sanitarie aggiuntive" in A3 "Spese dirette per prestazioni sanitarie ordinarie" in A4 "Formazione aggiornamento e comunicazione sanitaria" in A5 "Recupero e reinserimento tossicodipendenti, capitolo 441100 "Oneri contrattazione personale servizio sanitario",